

P.U. 4-1/2024

ORIGINALE



L.C. 17/24
SENT. 71/24
REP. 134/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente

Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice

Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel.

udita la relazione del giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 4-1/2024
promosso da

SALVATORE CARRERA (C.F.: CRRSVT60B07B428K), nato a Caltagirone
(CT) il 7.2.1960, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Calise (C.F.:
CLSBBR69S61H827D)

Conclusioni nell'interesse di Salvatore Carrera:

“Chiede all'Ill.mo Tribunale adito,

- 1) di dichiarare aperta la Liquidazione Controllata del Patrimonio;*
- 2) di nominare per ragioni di economicità quale Liquidatore l'avv. Fabio Cesare, con studio in Milano, Via Cosimo del Fante n. 2, già Gestore della crisi;*
- 3) di disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità della procedura. Di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;*



- 4) di disporre che il debitore possa tenere l'autovettura Fiat Stilo tg CT351PT, in quanto di modestissimo valore e, una volta liberata dalle iscrizioni pregiudizievoli, indispensabile per far fronte alle sue esigenze personali e lavorative;*
- 5) di ammettere sin da ora l'istante al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti”.*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 5.1.2024, Salvatore Carrera ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., avv. Fabio Cesare, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

All'esito dell'udienza del 3 aprile 2024, fissata per ottenere chiarimenti in ordine allo stato di sovraindebitamento del debitore, quest'ultimo ha insistito per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che Salvatore Carrera ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché Salvatore Carrera risiede nel Comune di Paderno Dugnano, ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.



Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).

Il debitore Salvatore Carrera ha depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato "*doveri delle parti*", il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di "*illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo*



ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto".

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

Il debitore Salvatore Carrera risulta avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di lui incombente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare, le buste paga e gli estratti conto degli ultimi cinque anni, i quali sono stati esaminati dall'O.C.C.

L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata Salvatore Carrera non riveste la qualifica di imprenditore, essendo lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso la società Gi Picco's Cosmetics s.r.l. con la qualifica di operaio, addetto alle pulizie industriali e ai macchinari per la produzione di prodotti cosmetici. Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché



ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII Salvatore Carrera è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione del fatto che – a fronte di un'esposizione debitoria pari a € 50.854,84 - risulta che il debitore disponga unicamente di un reddito mensile pari a circa € 1.400.

Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile dell'O.C.C. e del nominando Liquidatore, il passivo del debitore è pari ad € 50.854,84 così come da tabella che segue:

CREDITORE	Credito indicato dal debitore	Credito verificato dall'OCC
Agenzia Entrate – Riscossione	€ 22.337,18	€ 22.300,78
AT NPL'S (Deutsche Bank)	€ 1.056,00	€ 1.283,46
Comune Paderno Dugnano	-	€ 1.793,00
Area Riscossioni S.r.l. (riscossione crediti Comune di Paderno Dugnano)	€ 4.622,88	€ 2.252,19
Ilis NPL S.p.A. (già)	€ 15.777,47	€ 14.306,08
Carrefour Banque n. 410107)		
Aler Milano	€ 4.640,00	€ 5.158,97
INPS (NaSpI)	€ 188,41	€ 188,41
Sogert S.p.A.	€ 640,44	€ 651,20
OCC della Camera di Commercio di Milano	-	€ 2.920,75
TOTALE	€ 49.262,39	€ 50.854,84

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente:



- non è proprietario di beni immobili;
- è proprietario dei seguenti beni mobili registrati:

Fiat Stilo tg. CT351PT su cui grava un fermo amministrativo iscritto dal Comune di Paderno Dugnano.

L'O.C.C. ha inoltre verificato che Salvatore Carrera lavora presso la Gi Picco's Cosmetics s.r.l., con contratto a tempo indeterminato e reddito medio mensile netto di circa € 1.400.

Il ricorrente ha altresì chiesto di essere autorizzato ad utilizzare il mezzo Fiat Stilo tg. CT351PT in quanto necessario per recarsi presso il luogo di lavoro.

Detta richiesta non può essere accolta.

Si rileva, infatti, che ai sensi dell'art. 86, comma 2, d.p.r. 602/1973 *“la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”*.

Ne consegue che la strumentalità del mezzo rispetto alle esigenze lavorative non può essere accertata dal Tribunale in occasione dell'apertura della liquidazione controllata, bensì deve essere oggetto di specifica istanza all'Agente della Riscossione, la quale non risulta che sia stata effettuata.

Allo stato, quindi, la circolazione del veicolo costituisce illecito sanzionabile ai sensi dell'art. 214, comma 8, d.lgs. 285/1992 e non può esserne autorizzato l'utilizzo.

Le cause del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento trae origine, come illustrato dalla ricorrente e confermato dal Gestore della Crisi, in forza dell'esame della documentazione prodotta, dalla stipula di contratti di finanziamento per far fronte alle esigenze di vita ai quali non il ricorrente non è riuscito a far fronte a causa delle alterne vicende lavorative che lo hanno riguardato e della sopravvenuta invalidità al lavoro della moglie Angela Geraci, riconosciuta nella misura del 60%.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali



Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Salvatore Carrera.

Sussistono giustificati motivi ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b, CCII per la nomina, quale liquidatore, di un diverso soggetto dall'OCC già nominato, considerato che quest'ultimo ha dichiarato di non essere disponibile a ricoprire la carica di liquidatore.

Per le ragioni esposte, viene pertanto nominato, quale liquidatore, la dott.ssa Maura Silva, con studio in Desio, via San Pietro n. 32.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata deve osservarsi che la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20.9.2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di SALVATORE CARRERA (C.F. CRRSVT60B07B428K), nato a Caltagirone (CT), il 7.2.1960;

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII
NOMINA Giudice Delegato per la procedura il dott. **Francesco Ambrosio**;

NOMINA Liquidatore la dott.ssa Maura Silva (C.F. SLVMRA76P55I625F) con studio in Desio, via San Pietro n. 32;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica



certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a Salvatore Carrera di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in suo possesso ed al datore di lavoro Gi Picco's Cosmetics s.r.l. di corrispondere al Liquidatore gli stipendi erogati a Salvatore Carrera, ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della



situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare dal datore di lavoro le retribuzioni di Salvatore Carrera, al quale mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 3 aprile 2024.

Il Giudice Estensore

dott. Francesco Ambrosio

Il Presidente

dott.ssa Caterina Giovanetti

